TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO B)

Art. 237

(L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie

L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, non più in vigore dal 26 giugno 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Parte	VII — Riscossione
Titolo	IV — Disposizioni particolari per pene pecuniarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-b/art-237-l-attivazione-della-procedura-di-conversione-delle-pene-pecuniarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it